

Autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private legge regionale n. 22/2019

Presentazione alla Consulta regionale delle Professioni sanitarie e sociosanitarie

Riunione del 7 marzo 2024 – Testo Aggiornato

Relazione a cura di Milvia Folegani

LEGGE REGIONALE N. 22/2019
NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. ABROGAZIONE LR 34/1998 e MODIFICHE ALLE LR 2/2003, 29/2004 e 4/2008

Successivi provvedimenti:

- ✓ delibera n. 2212 del 22/11/2019;
- ✓ delibera n. 1919 del 13/11/2023 «L.R. n. 22/2019 - procedure applicative in materia di autorizzazione delle attività sanitarie e di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria..», adottata il 13/11/2023 e pubblicata il 20.12.2023 sul BURERT n. 355;
- ✓ modulistica pubblicata e resa disponibile al link <https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accREDITAMENTO/sanitario/autorizzazione> e sarà disponibile sul sito SUAPER. Aggiornata in data 14 marzo 2024 (nota regionale Prot. 14/03/2024.0278272.U)

La delibera n. 1919 del 13/11/2023 approva l'Allegato 1) declinato secondo i procedimenti disciplinati dalla LR 22/19

- 1) Autorizzazione regionale alla realizzazione;
- 2) Autorizzazione regionale all'installazione di tecnologie sanitarie;
- 3) Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;
- 4) Istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria (procedimento di nuova istituzione previsto per garantire ai cittadini la tutela della salute attraverso la sorveglianza sull'intera offerta dei servizi sanitari);

AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE

Competenza: l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione

- ✓ L'istanza deve essere inviata utilizzando il Modulo 1) reperibile alla pagina web Autorizzazione dell'attività sanitaria Autorizzazione dell'attività sanitaria — Salute (regione.emilia-romagna.it)
- ✓ La domanda di autorizzazione alla realizzazione di nuova struttura sanitaria, di ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti, deve essere inviata al Direttore Generale Cura della Persona Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna - Viale A. Moro, 21 – 40127 Bologna. PEC: dgsanaccreditamento@postacert.regione.emilia-romagna.it

Elenco strutture soggette all'autorizzazione alla realizzazione

Le strutture soggette all'istituto dell'autorizzazione alla realizzazione (in caso di realizzazione di nuove strutture e in caso di ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti) sono le seguenti:

- ✓ Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- ✓ Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno:
 - Centro diurno psichiatrico;
 - Residenza sanitaria psichiatrica territoriale;
 - Residenza sanitaria psichiatrica con autorizzazione ospedaliera;
 - Struttura residenziale/semiresidenziale per persone dipendenti da sostanze d'abuso;
 - Struttura terapeutica residenziale/semiresidenziale per minori.
- ✓ Hospice;
- ✓ Ospedali di Comunità.

In sintesi si tratta di strutture dotate di posti letto.

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALL'INSTALLAZIONE DI TECNOLOGIE SANITARIE

Competenza: l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione

Gli schemi di domanda di autorizzazione all'installazione di apparecchiature a RM, cui fare riferimento, sono richiamati nel Modulo 2) e sono reperibili nella DGR 2224/2021, disponibile nella specifica sezione del Portale della Regione Emilia-Romagna, al seguente link <https://regioneer.it/accreditamento-sanitario> e sono i seguenti:

- ✓ Domanda di autorizzazione all'installazione di apparecchiatura a Risonanza Magnetica per uso diagnostico fino a 2T;
- ✓ Domanda di autorizzazione all'installazione di apparecchiatura a Risonanza Magnetica per uso di ricerca e/o diagnostico da 2 a 4T;
- ✓ Domanda di autorizzazione per l'allogamento, stazionamento e utilizzo delle apparecchiature diagnostiche a Risonanza Magnetica non settoriali mobili.

Per ulteriori informazioni, in ragione della complessità tecnica della materia, si rinvia agli allegati della DGR 2224/2021

Tecnologie soggette ad autorizzazione all'installazione

La LR 22/2019 prevede che siano assoggettate ad autorizzazione all'installazione specifiche tecnologie di particolare rilevanza in termini di impatto economico, clinico, organizzativo o per la sicurezza, qualora previste da normative nazionali o individuate dalla Giunta regionale.

L'autorizzazione all'installazione delle Risonanze Magnetiche è disciplinata dalla delibera n. 2224/2021.

- ✓ Sono comprese le apparecchiature RM non settoriali, con campo statico di induzione magnetica fino a 4T,
- ✓ Sono esclusi i tomografi settoriali con campo statico di induzione magnetica inferiore a 0,5T.

Per le tecnologie sanitarie definite come apparecchiature sanitarie rilevanti ai fini dell'erogazione dei LEA, nonché di rilievo economico per il Servizio Sanitario Nazionale, è fatto obbligo di registrazione delle stesse nel nuovo sistema informativo sanitario NSIS.

Le tecnologie attualmente oggetto della rilevazione e non di autorizzazione regionale sono: Tomografi Computerizzati, Acceleratori Lineari, Sistemi Robotizzati per Chirurgia Endoscopica, Sistemi TAC/PET, Gamma Camere Computerizzate, Sistemi TAC/Gamma Camera, Mammografi, Angiografi.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA

Competenza. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune ove ha sede fisica la struttura sanitaria.

Invio dell'istanza.

La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria deve essere inviata dal legale rappresentante della struttura sanitaria al Sindaco del Comune ove ha sede fisica la struttura sanitaria.

I moduli da utilizzare sono diversi a seconda della tipologia della struttura sanitaria:

- ✓ Modulo 3) domanda di rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria (art. 7, co. 1, LR 22/2019);
- ✓ Modulo 4) domanda di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria relativa al caso di più aziende o soggetti che intendono esercitare all'interno della stessa struttura fisica (art. 8, co. 6, LR 22/2019);
- ✓ Modulo 5) domanda di rilascio di autorizzazione all'esercizio di studio professionale medico-chirurgico e di altre professioni sanitarie (art. 8-ter, co. 2, D.lgs. 502/92);
- ✓ Modulo 6) domanda di autorizzazione all'esercizio di studio professionale odontoiatrico (art. 8-ter, co. 2, D.lgs. 502/92);
- ✓ Modulo 9) domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso - trasporto infermi

I moduli richiamati sono reperibili alla pagina web al link <https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/sanitario/autorizzazione>

In attesa che sia resa possibile la compilazione on line della modulistica attraverso la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP ER, i moduli e i rispettivi allegati devono essere compilati e inviati via PEC allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede la struttura per cui si chiede l'autorizzazione.

Oggetto dell'autorizzazione sono le strutture fisiche, anche mobili, ove vengono erogate prestazioni sanitarie, ivi comprese le sedi di partenza per i servizi che erogano prestazioni di assistenza al domicilio del paziente o sul territorio nonché le sedi di erogazione di prestazioni in telemedicina.

Elenco delle strutture soggette ad autorizzazione sanitaria

L'elenco è reperibile in tabella 1) recante le tipologie di strutture distinte per macro-aree di attività/funzioni da autorizzare all'esercizio;

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA

Validità dei provvedimenti di autorizzazione adottati in attuazione della LR 19 febbraio 2008, n. 4 e provvedimenti previgenti.

Tali provvedimenti di autorizzazione all'esercizio, conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti;

Validità dei provvedimenti di autorizzazione adottati in attuazione della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22.

Tali provvedimenti di autorizzazione all'esercizio sono concessi a tempo indeterminato

----- . -----

Variazioni della struttura già autorizzata che richiedono una nuova autorizzazione o integrazione di quella in essere:

- ✓ Adattamento (intervento che comporta l'attivazione di nuove attività/funzioni riconducibili ad una delle categorie di cui alla Tabella 2) Attività/Funzioni)
- ✓ Diversa utilizzazione (destinazione della medesima struttura all'esercizio di attività/funzioni assistenziali del tutto diverse da quelle preesistenti (es. da poliambulatorio a centro diurno psichiatrico)
- ✓ Ampliamento (incremento di natura edilizia e aumento di ricettività in termini di posti letto, ferma restando la tipologia di attività precedentemente esercitata)
- ✓ Trasferimento in altra sede

Competenza: la nuova autorizzazione o l'integrazione di quella in essere è rilasciata dal Comune ove ha sede fisica la struttura sanitaria.

Invio dell'istanza

- ✓ La domanda deve essere inviata al Sindaco del Comune ove ha sede fisica la struttura sanitaria;
- ✓ L'istanza deve essere inviata dal legale rappresentante della struttura sanitaria utilizzando il Modulo 10 «Domanda di rilascio di autorizzazione o di integrazione dell'autorizzazione in essere per variazione della struttura per adattamento, diversa utilizzazione, ampliamento o trasferimento in altra sede (art. 8, co. 4, LR 22/2019)»;
- ✓ Il modulo richiamato è reperibile al link <https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/sanitario/autorizzazione>
- ✓ In attesa che sia resa possibile la compilazione on line della modulistica attraverso la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP ER, i moduli e i rispettivi allegati devono essere compilati e inviati via PEC allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede la struttura per cui si chiede l'autorizzazione

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA

Variazioni della struttura già autorizzata che richiedono una procedura semplificata denominata «presa d'atto»

Le variazioni indicate di seguito non comportano l'emanazione di un nuovo provvedimento autorizzativo, bensì una mera comunicazione da parte del soggetto interessato ed una successiva presa d'atto da parte del Comune (art. 8, co. 10, lett. c) LR 22/2019 e DGR 1313/2023) che provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Elenco variazioni delle strutture sanitarie per le quali è prevista una presa d'atto da parte del Comune con aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio ed indicazione del modulo da utilizzarsi.

- ✓ Discipline erogabili - Modulo 11 «Comunicazione di variazione discipline»;
- ✓ Soggetto pubblico o privato titolare dell'autorizzazione - Modulo 15 «Comunicazione di variazione del legale rappresentante/titolare»;
- ✓ Denominazione della struttura sanitaria autorizzata (riportata nella targa o insegna della struttura sanitaria) - Modulo 15 «Comunicazione di variazione della denominazione della struttura sanitaria»;
- ✓ Nominativo del direttore sanitario o del responsabile della struttura sanitaria, ove previsto – Modulo 13 «Dichiarazione variazione direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria»;
- ✓ Sede legale, Ragione sociale, Forma giuridica - Modulo 15 «Comunicazione di variazione della Sede legale, Ragione sociale, Forma giuridica»

Competenza: la presa d'atto è rilasciata dal Comune ove ha sede fisica la struttura sanitaria.

Invio della comunicazione (n.d.r. si tratta di un procedimento diverso dalla «Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria artt. 10 e 11» che verrà esaminata di seguito):

La comunicazione deve essere inviata al Sindaco del Comune ove ha sede fisica la struttura sanitaria.

L'istanza deve essere inviata dal legale rappresentante della struttura sanitaria utilizzando i Moduli sopra richiamati.

I moduli sono reperibili al link <https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/sanitario/autorizzazione>

In attesa che sia resa possibile la compilazione on line della modulistica attraverso la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP ER, i moduli e i rispettivi allegati devono essere compilati e inviati via PEC allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede la struttura per cui si chiede l'autorizzazione

Istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

La legge regionale 22/2019 introduce l'Istituto della **Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria**, previsto ai fini di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull'intera offerta dei servizi sanitari.

Le strutture soggette all'istituto della **Comunicazione** di svolgimento di attività sanitaria sono gli studi medici e di altre professioni sanitarie, **non** soggetti ad autorizzazione dell'attività sanitaria **in quanto caratterizzati da minore complessità clinica ed organizzativa rispetto alle strutture soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria** (LR 22/2019 art. 7 co. 3).

In sostanza si tratta delle tipologie di strutture sanitarie **non** elencate in **Tabella 1** (riportata di seguito) e **non** soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. **8-ter, co. 2, D.lgs. 502/92**.

Competenza.

La Comunicazione deve essere inviata dal professionista **al Sindaco del Comune ove ha la sede fisica la struttura sanitaria**

Moduli da utilizzarsi per l'invio della Comunicazione:

- ✓ **Modulo 8** – «Comunicazione svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria attivati successivamente al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 sul BURERT n. 355 (artt. 10 e 11, LR 22/2019);
- ✓ **Modulo 8-Bis** – «Comunicazione svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria già operanti al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 sul BURERT n.355 (artt. 10, 11 e 23 LR 22/2019);

Ove reperire i moduli e come inviare la Comunicazione:

- ✓ I moduli sopra richiamati sono reperibili al link <https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/sanitario/autorizzazione>
- ✓ In attesa che sia resa possibile la compilazione on line della modulistica attraverso la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP ER, i moduli e i rispettivi allegati **devono essere compilati e inviati via PEC allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha la sede fisica lo studio**

Istituto di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

L'Istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria prevede 2 regimi amministrativi.

1. Il primo, riservato agli **studi nuovi**, intesi come gli studi che sono stati avviati successivamente **al 20 dicembre 2023**;
2. Il secondo, riservato agli **studi già operanti alla data del 20 dicembre 2023**.

1. Studi avviati successivamente al 20 dicembre 2023.

Il professionista, utilizzando il Modulo 8, deve presentare la «Comunicazione» al Comune ove è ubicato lo studio, con modalità dematerializzata.

Con la medesima «Comunicazione» deve autocertificare il possesso dei **requisiti** previsti dalla DGR n. 1919/2023.

Ai fini dell'autocertificazione deve essere utilizzato lo schema di autocertificazione previsto dal Modulo 8 che reca i requisiti e le indicazioni per la compilazione.

Quando può essere avviata l'attività dello studio

La struttura (studio professionale) può svolgere l'attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione al Comune (art. 10, co. 2 LR 22/2019).

2. Studi già operanti al 20 dicembre 2023.

Il professionista, utilizzando il Modulo 8-bis, deve presentare la «Comunicazione» al Comune ove è ubicato lo studio con modalità dematerializzata. La «Comunicazione» reca l'elenco dei **requisiti** previsti dalla DGR n. 1919/2023.

- ✓ Gli studi già operanti il 20 dicembre 2023 possono continuare a svolgere la propria attività e sono tenuti a presentare la «Comunicazione» **entro il 3 giugno 2024** (termine rideterminato con nota regionale PG 04.03.2024.0228356.I)
- ✓ Il professionista deve adeguare la struttura sanitaria (studio), fatte salve le previste deroghe di natura strutturale, **entro il 1° ottobre 2024** (termine rideterminato con nota regionale PG 04.03.2024.0228356.I)

Elenco delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute

Le strutture sanitarie soggette alla Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria sono gli studi medici e di altre professioni sanitarie. Di seguito sono elencate le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali.

PROFESSIONI SANITARIE

Farmacista	D. Lgs. 08.08.1991, n. 258 (G.U. 16.08.1991, n. 191)
Medico chirurgo	D. Lgs. 17.08.1999, n. 368 - (G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.)
Odontoiatra	L. 24.07.1985, n. 409 - (G.U.13.08.195, n. 190, S.O.)
Veterinario	L. 08.11.1984, n. 750 (G.U. 10.11.1984, n. 310)
Biologo	L. 24.05.1967, n. 396 L. 11.01.2018, n.3, art. 9 - (G.U. 31.01.2018, n. 25) Decreto 23/03/2018 , Ordinamento della professione di biologo (G.U. 06/06/2018, n. 129)
Fisico	L. 11.01.2018, n. 3, art. 8 - (G.U. 31.01.2018, n. 25) Decreto 23/03/2018 , Ordinamento delle professioni di chimico e fisico (G.U. 05/06/2018, n. 128)
Chimico	R.D. 1.03.1928, n. 842 L. 11.01.2018, n. 3, art. 8 - (G.U. 31.01.2018, n. 25) Decreto 23/03/2018 , Ordinamento delle professioni di chimico e fisico (G.U. 05/06/2018, n. 128)
Psicologo	L. 18.02.1989, n. 56 - (G.U. 24.02.1989, n.46) L. 11.01.2018, n.3, art. 9 - (G.U. 31.01.2018, n. 25) Decreto 23/03/2018 , Ordinamento della professione di psicologo (G.U. 4/06/2018, n. 127)

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE

Infermiere	D.M. 14.09.1994, n. 739 (G.U. 09.01.1995, n. 6) L. 18.12.1980, n. 905 (G.U. 31.12.1980, n. 356)
Infermiere Pediatrico	D.M. 17.01.1997, n. 70 (G.U. 27.03.1997, n. 72)

PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA

Ostetrica /o	D.M. 14.09.1994, n. 740 (G.U. 09.01.1995, n. 6) L. 13.06.1985, n. 296 (G.U. 22.06.1985, n. 146)
--------------	--

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE

Area Tecnico - diagnostica

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	D.M. 14.09.1994, n. 746 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico Audiometrista	D.M. 14.09.1994, n. 667 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	D.M. 14.09.1994, n. 745 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico di Neurofisiopatologia	D.M. 15.03.1995, n. 183 (G.U. 20.05.1995, n. 116)

Area Tecnico - assistenziale

Tecnico Ortopedico	D.M. 14.09.1994, n. 665 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Audioprotesista	D.M. 14.09.1994, n. 668 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusiones Cardiovascolare	D.M. 27.07.1998, n. 316 (G.U. 01.09.1998, n. 203)
Igienista dentale	D.M. 15.03.1999, n. 137 (G.U. 18.05.1999, n. 114)
Dietista	D.M. 14.09.1994, n. 744 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE

Podologo	D.M. 14.09.1994, n. 666 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Fisioterapista	D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Logopedista	D.M. 14.09.1994, n. 742 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D.M. 14.09.1994, n. 743 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva	D.M. 17.01.1997, n. 56 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	D.M. 29.03.2001, n.182 (G.U. 19.05.2001, n.115)
Terapista Occupazionale	D.M. 17.01.1997, n. 136 (G.U. 25.05.1997, n. 119)
Educatore Professionale	D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U. 28.04.1999, N. 98)

PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro	D.M. 17.01.1997, n. 58 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Assistente Sanitario	D.M. 17.01.1997, n. 69 (G.U. 27.03.1997, n. 72)

Gli Ordini professionali di riferimento sono indicati di seguito.

Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali.

Lo Stato riconosce attualmente 30 professioni sanitarie per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali

[Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri](#)

[Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani](#) (gli iscritti non sono soggetti all'istituto della Comunicazione ex LR 22/2019)

[Federazione Nazionale Ordini Farmacisti Italiani](#) (gli iscritti non sono soggetti all'istituto della Comunicazione ex LR 22/2019)

[Federazione Nazionale Ordini professioni Infermieristiche FNOPI](#)

[Federazione Nazionale della professione ostetrica FNOPO](#)

[Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione](#)

[Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi](#)

[Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi](#)

[Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici](#) (gli iscritti non sono soggetti all'istituto della Comunicazione ex LR 22/2019)

[Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti](#)

Requisiti

I requisiti che debbono essere posseduti dagli studi soggetti all'Istituto della Comunicazione **si distinguono in due categorie:**

1. Requisiti **cogenti** che devono essere posseduti da tutti gli studi medici e delle altre professioni sanitarie (indipendentemente dal profilo professionale);
2. Requisiti il cui possesso deve essere **pertinente al profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria.**

L'obbligatorietà del requisito di cui al punto 2 è quindi subordinata:

- ✓ al profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria (reperibile nei provvedimenti statali sopra richiamati);
- ✓ alle prestazioni/attività dichiarate **e concretamente rese** (tali aspetti debbono essere dichiarati dal professionista e devono essere coerenti con il profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria);
- ✓ Ulteriori elementi in materia sono reperibili nelle tabelle incluse nei Moduli 8 e 8-bis.

Tabella 1 - TIPOLOGIE DI STRUTTURE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

A. STRUTTURA DI RICOVERO/DEGENZA:
A.1. STRUTTURA DI DEGENZA A CICLO CONTINUO
A.2. STRUTTURA DI DEGENZA A CICLO DIURNO
B. STRUTTURE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE:
B.1. POLIAMBULATORIO
B.2. ATTIVITÀ SPECIALISTICHE AMBULATORIALE
C. STRUTTURE DEI SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA PRIMARIA:
C.1. OSPEDALE DI COMUNITÀ - OSCO
C.2. CAU - CENTRI DI ASSISTENZA URGENZA
C.3. CASA DELLA COMUNITÀ
C.4. CONSULTORIO FAMILIARE
D. STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE SANGUE
E. STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI
F. STRUTTURE DEI SERVIZI TERRITORIALI DI SANITÀ PUBBLICA
G. STRUTTURE CURE PALLIATIVE:
G.1. HOSPICE
H. STRUTTURE DEI SERVIZI TERRITORIALI DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE
H.1. CENTRO DI SALUTE MENTALE
H.2. SERVIZIO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE SERDP (EX SERT)
H.3. CENTRO DI NEUROPSICHIATRIA PER INFANZIA E ADOLESCENZA (CNPIA)
H.4. DAY HOSPITAL PSICHIATRICO (TERRITORIALE)
I. STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A CICLO CONTINUO E/O DIURNO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE
I.1. CENTRO DIURNO PSICHIATRICO
I.2. RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA TERRITORIALE
I.3. RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA CON AUTORIZZAZIONE OSPEDALIERA
I.4. STRUTTURA RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO
I.5. STRUTTURA TERAPEUTICA RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE PER MINORI (NPIA)

Tabella 2 - ELENCO ATTIVITA'/FUNZIONI DA AUTORIZZARE ALL'ESERCIZIO
Per ciascuna Attività/Funzione sono indicati i provvedimenti regionali recanti i requisiti autorizzativi

Attività/Funzioni	Provvedimento/i regionale /i di riferimento
AREA DI DEGENZA ORDINARIA	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA (TI)	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (TIN)	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
DAY HOSPITAL	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
DAY SURGERY	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
STROKE UNIT	DGR 2060/2021, DGR 1895/2011
ATTIVITÀ DI RADIOTERAPIA	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
BLOCCO OPERATORIO	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
CENTRALE DI STERILIZZAZIONE	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
MEDICINA NUCLEARE E ATTIVITÀ DI TERAPIA RADIOMETABOLICA	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
PRONTO SOCCORSO	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
PUNTO NASCITA - BLOCCO PARTO IN STRUTTURE DI RICOVERO	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
SERVIZIO FARMACEUTICO	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
SERVIZIO MORTUARIO	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
ANATOMIA PATOLOGICA	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
POLIAMBULATORIO	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
AMBULATORIO MEDICO	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
AMBULATORIO CHIRURGICO	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
AMBULATORIO CHIRURGICO PROTETTO - STUDIO MEDICO PER PRESTAZIONI AD ALTA COMPLESSITÀ	DGR 29/2016 (Ambulatori protetti, presso ambulatori nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero) e DM 70/2015
AMBULATORIO DI TERAPIA IPERBARICA	Linee guida nazionali e regionali di settore DGR 327/04
AMBULATORIO ENDOSCOPICO	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
AMBULATORIO ODONTOIATRICO	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
AMBULATORIO PER RILASCIO DI CERTIFICATI IDONEITÀ GUIDA	DGR 1452/2017, DGR 1919/2023
ATTIVITÀ DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
CENTRI AMBULATORIALI DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
CENTRO DIALISI	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
CURE DOMICILIARI	DGR 327/2004 – requisiti relativi all'ambulatorio medico; DGR 2049/2022; art. 5 co. 1, LR 22/2019 oggetto dell'autorizzazione sono le sedi di partenza per i servizi che erogano prestazioni di assistenza al domicilio del paziente, DGR 1919/2023
LABORATORIO ANALISI	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
PRESIDI AMBULATORIALI DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	DGR 327/2004, DGR 1919/2023

Attività/Funzioni	Provvedimento/i regionale /i di riferimento
PUNTO PRELIEVO	DGR 327/2004, DGR 1919/2023, DGR 14/2022
PUNTI DI PRIMO INTERV	DGR 327/2004 - requisiti relativi agli ambulatori medici; DGR 1919/2023
ENTO	DGR 327/2004 - requisiti relativi all'area di degenza; DGR 1919/2023
OSPEDALE DI COMUNITÀ	DGR 1206/2023; DGR 327/2004 - requisiti relativi agli ambulatori medici; DGR 1919/2023
CAU - CENTRI DI ASSISTENZA E URGENZA	DGR 327/2004 - requisiti relativi al poliambulatorio; DGR 1919/2023
CASA DELLA COMUNITÀ	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
CONSULTORIO FAMILIARE	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
SERVIZI E CENTRI DI MEDICINA TRASFUSIONALE	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
UNITÀ O PUNTI FISSI DI RACCOLTA SANGUE	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI	Circ. reg. 12/2014 ex Gestione servizio di soccorso/trasporto infermi a mezzo di autoambulanza e automedica
HOSPICE	DGR 327/2004, DGR 1919/2023
CENTRO DI SALUTE MENTALE	DGR 327/2004, DGR 1919/2023, DGR 1023/2023
SERVIZIO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE (SERDP)	DGR 327/2004, DGR 26/2005 ex SERT, DGR 1919/2023, DGR 1023/2023
CENTRO NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CNPIA)	DGR 327/2004 - requisiti autorizzativi degli ambulatori medici; DGR 1919/2023, DGR 1023/2023
DAY HOSPITAL PSICHIATRICO	DGR 327/2004, DGR 1919/2023, DGR 1023/2023
CENTRO DIURNO PSICHIATRICO	DGR 327/2004, DGR 1919/2023, DGR 1023/2023
RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA TERRITORIALE	DGR 327/2004; DGR 1919/2023, DGR 1830/2013; DGR 1023/2023;
RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA CON AUTORIZZAZIONE OSPEDALIERA	DGR 327/2004; DGR 1919/2023, DGR 1830/2013; DGR 1023/2023;
COMUNITÀ PEDAGOGICO/TERAPEUTICA RESIDENZIALE TOSSICODIPENDENTI	DGR 327/2004, DGR 26/2005, DGR 1919/2023, DGR 1023/2023
COMUNITÀ PEDAGOGICO/TERAPEUTICA SEMIRESIDENZIALE TOSSICODIPENDENTI	DGR 327/2004, DGR 26/2005, DGR 1919/2023, DGR 1023/2023
STRUTTURA PER PERSONE DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO CON FIGLI MINORI O DONNE IN GRAVIDANZA	DGR 327/2004, DGR 26/2005, DGR 1919/2023, DGR 1023/2023
STRUTTURA RESIDENZIALE PER LA GESTIONE DELLE CRISI E LA RIVALUTAZIONE DIAGNOSTICA	DGR 327/2004, DGR 26/2005; DGR 1919/2023, DGR 1023/2023
STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE	DGR 327/2004, DGR 26/2005, DGR 1919/2023, DGR 1023/2023

Attività/Funzioni	Provvedimento/i regionale /i di riferimento
STRUTTURA TERAPEUTICA-RIABILITATIVA RESIDENZIALE PER MINORI (NPiA)	DGR 327/2004 - rif. requisiti della tipologia residenza sanitaria psichiatrica; DGR 911/2007; DGR 1919/2023, DGR 1023/2023
STRUTTURA TERAPEUTICA-RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE PER MINORI (NPiA)	DGR 327/2004 - rif. requisiti della tipologia residenza sanitaria psichiatrica; DGR 911/2007; DGR 1919/2023, DGR 1023/2023
CENTRO TRAPIANTI	DGR 678/2015, Aut. Regionale
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	DGR 853/2015 - Aut. Regionale
STUDI MEDICI E DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	DGR 1919/2023
STUDIO MEDICO-CHIRURGICO E DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	Art. 8-ter, co. 2, D.lgs. 502/1992; DGR 327/2004 - rif. requisiti della tipologia di ambulatorio cui fa riferimento; DGR 1919/2023
STUDIO ODONTOIATRICO	DGR 1099/2004, DGR 2520/2004, DGR 1000/2014
STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO	DGR 1099/2004, DGR 2520/2004, DGR 1000/2014

Tabella 3 - ELENCO DISCIPLINE

ALLERGOLOGIA	NEFROLOGIA
ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA	NEFROLOGIA (ABILITATA AL TRAPIANTO DI RENE)
ANESTESIA	NEFROLOGIA PEDIATRICA
ANGIOLOGIA	NEONATOLOGIA
ASTANTERIA/MEDICINA D'URGENZA	NEUROCHIRURGIA
CARDIOCHIRURGIA	NEFROLOGIA
CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA	NEFROLOGIA (ABILITATA AL TRAPIANTO DI RENE)
CARDIOLOGIA	NEFROLOGIA PEDIATRICA
CENTRO TRASFUSIONALE E IMMUNOEMATOLOGIA	NEONATOLOGIA
CHIRURGIA GENERALE	NEUROCHIRURGIA
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA PEDIATRICA	NEUROLOGIA
CHIRURGIA PLASTICA	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
CHIRURGIA TORACICA	NEURORADIOLOGIA
CHIRURGIA VASCOLARE	NEURO-RIABILITAZIONE
CURE PALLIATIVE/HOSPICE	NIDO
DERMATOLOGIA	OCULISTICA
DETENUTI (Area Degenza)	ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA
DIETETICA/DIETOLOGIA	ONCOEMATOLOGIA
EMATOLOGIA	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
EMERGENZA EXTRAOSPEDALIERA (da abbinarsi alla funzione soccorso, trasporto infermi)	ONCOLOGIA
EMODIALISI	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
FARMACIA OSPEDALIERA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA
FARMACOLOGIA CLINICA	OTORINOLARINGOIATRIA
FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA	PEDIATRIA
GASTROENTEROLOGIA	PENSIONANTI (Area Degenza)
GENETICA MEDICA	PNEUMOLOGIA
GERIATRIA	PSICHIATRIA
GRANDI USTIONATI	RADIOLOGIA / DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
GRANDI USTIONI PEDIATRICHE	RADIOTERAPIA
IGIENE PUBBLICA	RADIOTERAPIA ONCOLOGICA
IMMUNOLOGIA	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE / FISIATRIA / MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE	REUMATOLOGIA
LUNGODEGENZA	TERAPIA DEL DOLORE
MALATTIE ENDOCRINE, DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE	TERAPIA INTENSIVA
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
MEDICINA DEL LAVORO	TERAPIA SEMINTENSIVA
MEDICINA GENERALE	TOSSICOLOGIA
MEDICINA LEGALE	UNITA' CORONARICA
MEDICINA NUCLEARE	UNITA' SPINALE
MEDICINA SPORTIVA	UROLOGIA
MEDICINA TERMALE	UROLOGIA PEDIATRICA
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	

Elenco Moduli

Modulo 1	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA SANITARIA – DI AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO O TRASFORMAZIONE DI QUELLE ESISTENTI (art. 6, co. 1, LR 22/2019)
Modulo 2	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI SPECIFICHE TECNOLOGIE - GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE (art. 6, co. 2, LR 22/2019)
Modulo 3	DOMANDA DI RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI STRUTTURA SANITARIA (art. 7, co. 1, LR 22/2019)
Modulo 4	DOMANDA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA RELATIVA AL CASO DI PIÙ AZIENDE O SOGGETTI CHE INTENDONO ESERCITARE ALL'INTERNO DELLA STESSA STRUTTURA FISICA (art. 8, co. 6, LR 22/2019)
Modulo 5	DOMANDA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI STUDIO PROFESSIONALE MEDICO-CHIRURGICO E DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE (art. 8-ter, co. 2, D.LGS. 502/92)
Modulo 6	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DI STUDIO PROFESSIONALE ODONTOIATRICO
Modulo 7	COMUNICAZIONE EX DGR 1000/2014 DI ATTIVITA' CONGIUNTA DI PROFESSIONISTI - ATTIVITA' ODONTOIATRIA
Modulo 8	COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SANITARIA IN STUDI MEDICI E DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA ATTIVATI SUCCESSIVAMENTE AL 20 DICEMBRE 2023, DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA DGR n. 1919/2023 NEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, n. 355 (artt. 10 e 11, LR 22/2019)
Modulo 8-Bis	COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SANITARIA IN STUDI MEDICI E DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA GIÀ OPERANTI AL 20 DICEMBRE 2023, DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA DGR n. 1919/2023 NEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, n.355 (artt. 10, 11 e 23 LR 22/2019) Modificato
Modulo 9	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOCCORSO - TRASPORTO INFERMI
Modulo 10	DOMANDA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE O DI INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE IN ESSERE PER VARIAZIONE DELLA STRUTTURA PER ADATTAMENTO, DIVERSA UTILIZZAZIONE, AMPLIAMENTO O TRASFERIMENTO IN ALTRA SEDE (art. 8, co. 4, LR 22/2019)
Modulo 11	COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DISCIPLINE (art. 5, co. 2, LR 22/19)
Modulo 12	DICHIARAZIONE NOMINA DIRETTORE SANITARIO O RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SANITARIA (art. 5, co. 2, LR 22/19)
Modulo 13	DICHIARAZIONE VARIAZIONE DIRETTORE SANITARIO O RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SANITARIA (art. 5, co. 2, LR 22/19)
Modulo 14	AUTODICHIARAZIONE DIRETTORE SANITARIO O RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SANITARIA
Modulo 15	COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DI: <ol style="list-style-type: none"> 1. LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE 2. DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA 3. SEDE LEGALE 4. RAGIONE SOCIALE 5. FORMA GIURIDICA (art. 5, co. 2, LR 22/19)
Modulo 16	COMUNICAZIONE SOSPENSIONE E/O RIPRESA ATTIVITÀ SANITARIA (art. 8, co. 5, LR 22/19)

Elenco schede e Tabelle

SCHEDA 1. allegato modulo di domanda n. 3.	Scheda sintetica di presentazione delle attività/funzioni per rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria
SCHEDA 1. allegato moduli di domanda n. 4 e n. 10	Scheda sintetica di presentazione delle attività/funzioni per integrazione dell'autorizzazione in essere per variazione della struttura sanitaria (adattamento, diversa utilizzazione, ampliamento o trasferimento in altra sede)
SCHEDA 2.	Catalogo delle prestazioni
Tabella 1	Tipologie di strutture per MACRO-AREE di attività/Funzioni da autorizzare all'esercizio
Tabella 2	Elenco attività/funzioni da Autorizzare all'esercizio ed elenco dei Provvedimento/i regionale /i di riferimento
Tabella 3	Elenco discipline

Risposte a quesiti di carattere generale

❑ Quali sono le modalità organizzative di uno studio professionale?

Lo studio può essere gestito in forma singola, in forma associata o nella forma del polistudio.

✓ Studio professionale singolo. Lo studio professionale è la sede di espletamento dell'attività del professionista, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente collegato al professionista, cessa di avere efficacia al cessare dell'attività del professionista stesso. Nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente di professione intellettuale, per esercitare la quale è unicamente "necessaria l'iscrizione in appositi albi" (Art. 2229 Codice Civile);

✓ Studio professionale associato. Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio personale in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista associato. L'associazione, infatti, regolamentata in base ad accordi negoziali interni tra i professionisti, è lo strumento di cui gli stessi si avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di manutenzione, le retribuzioni del personale di supporto, l'acquisto delle apparecchiature o del materiale di consumo, ecc.

✓ Polistudi o "studi multidisciplinari". È questo il caso in cui più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri.

In questi casi, perché non si ricada nel regime dell'autorizzazione, l'erogazione delle prestazioni di ciascuno - a parte la possibilità di condivisione della sala d'attesa, del servizio igienico per gli utenti e dell'accettazione - non deve comportare:

a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali,

b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;

c) l'utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale.

In assenza delle caratteristiche sopra indicate, il locale dove il singolo professionista espleta la propria attività conserva la natura di studio, anche in presenza di uno o più studi comportanti la necessità di autorizzazione. Qualora, invece, sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a), b),c) ci si trova in presenza di un poliambulatorio, con conseguente necessità dei requisiti relativi, ivi compresa la presenza del direttore sanitario.

❑ I requisiti autorizzativi previsti sono da applicarsi qualora ne ricorrano le condizioni anche se lo studio soggetto all'istituto della «Comunicazione» è collocato presso civile abitazione?

✓ La risposta è affermativa.

- ❑ Nel caso di studio associato chi deve presentare la Comunicazione?
 - ✓ Nel caso in cui si tratti di studio associato, la Comunicazione deve evidenziare i dati richiesti per ognuno dei professionisti associati ed essere sottoscritta da tutti.
 - ✓ Nel caso di polistudio, la Comunicazione deve essere presentata da ciascuno dei professionisti costituenti il polistudio.

- ❑ Non è chiaro chi deve comunicare e a chi lo svolgimento dell'attività sanitaria.
 - ✓ Sono soggetti alla Comunicazione i laureati in professioni sanitarie, iscritti all'ordine di competenza che esercitano l'attività sanitaria in studi professionali non soggetti all'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria.
 - ✓ La Comunicazione va inviata al Comune ove ha sede lo studio.

- ❑ La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, CIA, deve essere inviata anche se lo studio è collocato in civile abitazione?
 - ✓ La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria deve essere inviata anche nel caso l'attività sia collocata in civile abitazione. Tuttavia, deve essere verificato se i regolamenti del Comune, ove è ubicato lo studio, consentono lo svolgimento di tale attività in una civile abitazione. La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria non deve essere confusa con la CIA (Comunicazione Inizio Attività) la quale deve essere presentata dal proprietario di un immobile, o da chi ne ha titolo, all'Amministrazione Comunale di riferimento, quando intende effettuare degli interventi di natura edilizia contestualmente all'inizio dei lavori.

- ❑ Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività presso un poliambulatorio deve presentare la «Comunicazione»?
 - ✓ Nel caso in cui un professionista eserciti la propria attività presso un poliambulatorio non deve presentare alcuna Comunicazione, in quanto il poliambulatorio è già autorizzato all'esercizio ex LR 22/2019 o altre norme regionali previgenti.

- ❑ A chi deve essere inviata la Comunicazione e con quale modalità?
 - ✓ In attesa che sia resa possibile la compilazione on line della modulistica attraverso la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP ER, i moduli e i rispettivi allegati devono essere compilati e inviati via PEC allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha la sede fisica lo studio. I moduli da utilizzarsi sono a seconda dei casi il Modulo 8 e 8 bis.
 - ✓ I moduli sono reperibili alla pagina web: [Autorizzazione dell'attività sanitaria - Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](http://Autorizzazione dell'attività sanitaria - Salute (regione.emilia-romagna.it)).

- ❑ Nel caso in cui l'immobile ove è collocato lo studio sia in locazione chi deve inviare la Comunicazione al Comune?
 - ✓ Il soggetto tenuto all'invio della Comunicazione è il professionista che esercita o che intende esercitare l'attività sanitaria

- ❑ Nel caso in cui il professionista abbia cessato l'attività prima de 20 dicembre 2023, deve comunque inviare la Comunicazione?
 - ✓ Sono soggetti alla Comunicazione soltanto gli studi in attività

- ❑ Gli studi dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta sono soggetti all'obbligo di presentare la «Comunicazione»?

I Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta esclusi dall'obbligo di presentare la «Comunicazione» in virtù di quanto stabilito dagli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, ai sensi del Dlgs. n. 502/1992 in quanto:

 - ✓ lo studio del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta è oggetto di verifica, successivamente all'apertura, circa il possesso dei requisiti minimi di cui agli ACN citati.
 - ✓ lo studio del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino ed è disciplinato da appositi accordi convenzionali;

Grazie per l'attenzione!